

L'uccisione di Osama Bin Laden e il diritto internazionale: prime osservazioni

di

Edoardo Greppi*

L'operazione militare americana che ha portato all'eliminazione di Osama bin Laden, il terrorista più ricercato nella storia – pur nei limiti determinati dall'incompletezza e dall'incertezza delle informazioni attualmente disponibili – consente di formulare qualche osservazione generale.

Gli aspetti rilevanti sono la qualificazione della situazione (azione di autotutela a titolo di legittima difesa, operazione militare in un conflitto armato, esecuzione extragiudiziale) e, conseguentemente, il diritto applicabile; la questione del rapporto tra l'azione e la sovranità del Pakistan; la relazione che intercorre tra il successo dell'operazione e l'acquisizione di informazioni rilevanti con il ricorso a pratiche qualificabili come tortura o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; il rapporto tra queste pratiche e la base di Guantanamo Bay e, di conseguenza, la questione della conformità di questa al diritto internazionale.

1 – Il primo aspetto suscita un generale interrogativo in termini di *ius ad bellum*. La tesi prevalente negli Stati Uniti, infatti, è che si tratti di un'azione a titolo di legittima difesa, nell'ambito di quella situazione peculiare che è la cosiddetta “guerra al terrorismo”. Sul punto, restano i dubbi e le perplessità risalenti all'indomani dell'11 settembre 2001, quando il Consiglio di sicurezza riconobbe che gli attacchi terroristici sul territorio degli Stati Uniti determinavano la liceità di una risposta a titolo di legittima difesa. La risoluzione ammetteva il ricorso a forme di autotutela senza collocare questa in posizione di piena corrispondenza con il dettato normativo dell'art. 51 della Carta, e ammettendo in maniera implicita che si potesse dar luogo ad azioni di legittima difesa da parte di uno Stato contro un attore non statale e dai contorni ancora piuttosto evanescenti, pur non definendo gli attacchi terroristici come “attacchi armati” ai sensi della Carta ONU. Inoltre, il problema risulta ulteriormente complicato dal fatto che gli Stati Uniti hanno da allora scelto di fare riferimento alle espressioni “*global war on terrorism*” o “*armed conflict against Al Qaeda, the Taliban and associated forces*”, ripetutamente affermando che il paese era in stato di guerra prolungata (fino ad una futura e auspicabile vittoria contro un nemico sfuggente e dai contorni imprecisi).

Alla luce di questa impostazione, le amministrazioni Bush e Obama hanno sempre e coerentemente sostenuto che gli Stati Uniti sono in conflitto armato con Al Qaeda, che ha scatenato un attacco armato l'11 settembre, che ha dato luogo alla reazione a titolo di legittima difesa ai sensi dell'art. 51.

* Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Torino

Questa qualificazione non ha trovato accoglimento favorevole al di fuori degli Stati Uniti. A me pare che l'operazione a Abbottabad sia difficilmente qualificabile come un'azione di guerra, intesa come legittima operazione nell'ambito di un conflitto armato. Tra l'altro, occorrerebbe anche valutare se sia possibile collegare l'azione al conflitto in corso in Afghanistan e determinare se e quale fosse il ruolo di Osama bin Laden nell'ambito di questo.

Piuttosto, potrebbe essere ritenuta un'operazione di *law enforcement*, finalizzata a mettere le mani su un pericoloso terrorista, addirittura ritenuto il massimo responsabile di atti criminali che hanno condotto all'uccisione di quasi tremila persone. Ma, se questa impostazione fosse corretta, non si potrebbe non rilevare che un'alternativa avrebbe potuto essere la cattura del terrorista e la sua successiva sottoposizione a un regolare processo. Esso, in assenza di una giurisdizione internazionale competente, avrebbe potuto essere istruito negli Stati Uniti, nel rispetto delle norme di diritto penale sostanziale e processuale di questi. Un'operazione di *targeted killing*, per di più condotta sul territorio di uno Stato "non nemico" (e, addirittura, "alleato") solleva qualche dubbio sulla sua conformità al diritto internazionale.

Se si accoglie la tesi per cui Osama bin Laden era il capo di un gruppo armato organizzato che prendeva parte al conflitto in Afghanistan, è evidente che sarebbe applicabile il diritto internazionale umanitario (con i requisiti dell'obbligo di distinzione e della proporzionalità). Resta, comunque, il problema di giustificare un'azione di guerra sul territorio di uno Stato terzo. Per di più, nessun conflitto è in corso in Pakistan.

Se si accetta, invece, un'impostazione per cui non si possa qualificare l'operazione come un atto di guerra (avente ad oggetto il comandante in capo del soggetto nemico), condotto nell'ambito di un conflitto armato, conseguentemente si deve ritenere che non sia applicabile il diritto internazionale dei conflitti armati, bensì le norme relative ai diritti umani. Ciò determina la necessità di prendere atto che gli standard di protezione in questo ambito normativo sono sicuramente più elevati di quelli del diritto internazionale umanitario. Pur lasciando aperta la discussione circa l'applicabilità extraterritoriale del Patto, si può comunque ritenere che a Osama bin Laden spettavano i diritti di cui al Patto stesso. Sul punto, diventa rilevante sapere se l'ordine del presidente Barack Obama era di catturare il terrorista e soltanto in via subordinata (in caso di reazione armata) di ucciderlo, oppure se era di procedere direttamente alla sua eliminazione fisica. Alcuni commenti "a caldo" da parte di studiosi americani, sembrano dare per scontato che l'obiettivo fosse la cattura, e che soltanto la reazione armata abbia condotto all'eliminazione fisica, nei corretti limiti della legittima difesa dei soldati americani. Se così fosse, mi pare evidente che l'uccisione non sarebbe da qualificare come omicidio. Essa sarebbe a tutti gli effetti legittima.

2 – Un’operazione militare di notevole entità, con l’impiego di quattro elicotteri da combattimento, di un reparto di altissima specializzazione e elevato profilo come i *Navy Seals*, realizzata sul territorio di uno Stato sovrano senza averne preventivamente richiesto il consenso rappresenterebbe senza dubbio una violazione della sovranità, uno dei principi sui quali tuttora poggia l’ordinamento internazionale. Occorrerebbe, quindi, valutare l’azione a Abbottabad in relazione agli eventuali accordi degli Stati Uniti con il governo pakistano per quanto attiene alle modalità di cooperazione ai fini di lotta al terrorismo. Ove il presidente Obama avesse, in alternativa alla scelta dell’uccisione, ordinato la cattura del terrorista e il suo trasporto sul territorio americano senza il preventivo consenso dal governo pakistano, si sarebbe determinata una situazione con evidenti analogie con l’operazione condotta da Israele nel 1961 in Argentina, che ha portato al rapimento di Adolf Eichmann per sottoporlo a un processo per i crimini commessi nella sua qualità di alto dirigente del Terzo Reich. In quel caso, il governo argentino protestò per l’avvenuta violazione della sua sovranità territoriale.

Sul punto, restano ovviamente aperti gli interrogativi circa l’affidabilità di un alleato, nei riguardi del quale sono stati avanzati dubbi che abbia negli anni tenuto un comportamento non sempre compatibile con l’obbligo degli Stati di cooperare nella lotta al terrorismo.

Una sorta di chiarimento si può ricavare da una dichiarazione del Ministro degli esteri del Pakistan, con la quale, più che elevare una formale protesta, ci si limita a porre in chiaro che l’operazione bin Laden - per quanto considerata, tutto sommato, positivamente - non può costituire un precedente.

3 - Il nesso tra l’individuazione del nascondiglio e l’uccisione di Osama bin Laden e gli interrogatori dei detenuti a Guantanamo mette in evidenza due aspetti rilevanti. In primo luogo, la detenzione nella base di Guantanamo ha posto e continua a porre rilevanti problemi per quanto attiene alla sua legittimità. In essa, infatti, sono stati collocati per anni individui appartenenti a categorie piuttosto diverse: legittimi combattenti, catturati nel corso dei conflitti seguiti agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001; terroristi o sospettati di atti di terrorismo; individui ritenuti autori di crimini comuni più o meno direttamente collegati alle azioni terroristiche. L’ordinamento internazionale prescrive che la potenza detentrica applichi la III convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra. Nei casi dubbi, un giudice dovrà determinare lo status dell’individuo e, ove sia effettivamente responsabile di reati, un processo stabilirà la sanzione. Una detenzione prolungata, senza che sia determinato il titolo, costituisce una violazione, e Guantanamo è stata definita un “buco nero” nella comunità internazionale. Di questo è ampiamente consapevole l’amministrazione americana, e la chiusura della base era prevista nel programma del presidente Obama. In secondo luogo, la gestione di interrogatori con l’impiego della tortura e di trattamenti

crudeli, disumani o degradanti rappresenta una violazione del preciso divieto stabilito nella convenzione ONU del 1984 e divenuto norma consuetudinaria, dotata di natura imperativa (*ius cogens*). Il divieto - che è anche affermato in numerosi altri strumenti di protezione internazionale dei diritti umani e di diritto dei conflitti armati - è assoluto e non consente eccezioni. Il fine, ancorché legittimo, in questi casi non giustifica i mezzi.

Ai profili di contrarietà al diritto internazionale di talune forme di interrogatorio, si collegano, infine, i dubbi sulla legittimità dell'utilizzazione da parte dello Stato dei risultati ottenuti.

Queste brevi riflessioni non hanno pretese di completezza, e hanno il limite di essere state formulate “a caldo” e nella piena consapevolezza che le informazioni disponibili nei primi giorni non consentono di fare riferimento a dati certi e inoppugnabili.